



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 31

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 26-06-2021

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTEFACCIA

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di giugno, il Sindaco **ROMOLI MAURO**

PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n° 225

Premesso:

- che l'attività di prevenzione degli incendi boschivi ha assunto a partire dal 2006 grande rilevanza nella nostra regione, sia per la notevole consistenza delle superfici percorse dal fuoco sia per le nuove tipologie di incendio che si riscontrano, con particolare riferimento a quella di "interfaccia" che comporta la possibile penetrazione dei fronti di incendio anche nelle zone fortemente urbanizzate;
- che il comune di Pollenza si è dotato di un "Piano Comunale di Emergenza per il Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia", redatto in via speditiva ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/06/2008 e del decreto regionale n. 97/DPS del 24/06/2008 ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 01/07/2008, in corso di aggiornamento;

Richiamata:

- la nota della regione Marche n. 0168712 del 16/04/2008 avente per oggetto "Rischio incendi boschivi e di interfaccia 2008";
- la nota prefettizia 19400/2014 del 01/07/2014, acquisita al n. 7357 di protocollo del comune in data 02/07/2014, avente per oggetto "indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2014";
- la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata n. 7710 di protocollo del 30/04/2019, acquisita al n. 6114 di protocollo del Comune in pari data, avente per oggetto "Attività anti incendio boschivo 2019";
- la nota della regione Marche n. 0735814 del 17/06/2021 avente per oggetto "attività di manutenzione viarie e delle relative aree pertinenziali al fine di ridurre le cause di innesco e di propagazione degli incendi – prevenzione incendi boschivi e di interfaccia – stagione estiva 2021";

- la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri avente per oggetto (PRE/0021912 del 07/05/2021) "attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021.....";

Visti:

- la legge 21 Novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge regionale 11 dicembre 2001 n. 32 "sistema regionale di protezione civile"
- il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con delibera della G.R. delle Marche n. 792 del 10/07/2017, e i cui contenuti sono stati integralmente confermati anche per l'anno 2020 dalla DGR 823 del 29/06/2020;
- la legge regionale 23/02/2005 n.6 " legge forestale regionale";
- la Circolare del Ministero dell'Interno in data 6.6.2007 n° 14522/110 avente per oggetto: " Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi ";
- il vigente regolamento di Polizia Rurale e Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/06/2011
- il D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 50 e 54;

Ritenuto:

- necessario adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi e campestri;

ORDINA

- A tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo di aree agricole e/o boscate, giardini, aree urbane inedificate, aree e terreni incolti, ecc., per una più efficace prevenzione degli incendi, di provvedere ad una adeguata e sistematica pulizia degli immobili detenuti;
- Ai proprietari o possessori a qualsiasi titolo di terreni e aree limitrofi alle linee ferroviarie ed alle strade statali, provinciali e comunali, per una più efficace prevenzione degli incendi, di provvedere ad una corretta e sistematica pulizia e manutenzione delle zone immediatamente a ridosso delle suddette vie di comunicazione al fine di eliminare i fattori di pericolo per rischio incendi nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale forestale n. 6/2005 e successive modifiche e int.;
- Ai proprietari ad affittuari dei terreni e aree limitrofi alle linee ferroviarie ed alle strade statali, provinciali e comunali e fatto obbligo di non depositare sulle loro terre, fino a 20 metri lineari dal confine ferroviario o stradale, stoppie, covoni di grano, fieno imballato, residui di vegetazione secchi ed ogni altro materiale facilmente combustibile;
- L'adozione di ogni precauzione, per l'incenerimento di stoppie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, quando consentito, affinché il fuoco non si propaghi in alcuna maniera, assicurandosi altresì che il terreno su cui avviene l'incenerimento sia sufficientemente isolato con la creazione di una fascia di terreno priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca o con altro mezzo idoneo ad arrestare il fuoco. Tali operazioni di accensione di fuochi, quando consentite, dovranno comunque essere sospese nei giorni ventosi ed i cumuli dovranno essere sorvegliati fino all'esaurimento e spegnimento;
- L'assoluto divieto di accendere fuochi nei boschi e fasce contigue e di abbandonare mozziconi accesi;
- Chiunque rilevi un incendio deve dare immediatamente comunicazione al più vicino Comando Carabinieri Forestali, ovvero al Comando della Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza decorra dalla data odierna a tutto il 17.10.2021;

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- La trasmissione della presente ordinanza oltre che al locale comando di Polizia Locale, al locale comando stazione dei Carabinieri e al locale comando stazione carabinieri Forestali dello Stato;

RENDE NOTO

- La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- La mancata ottemperanza della presente comporterà le sanzioni penali ed amministrative previste dall' art. 650 del C.P. oltre alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia;
- è fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione vigente in materia.
- che contro la presente Ordinanza sono ammissibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla notifica o comunque della pubblicazione dalla stessa oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-06-2021 al 13-07-2021
Lì 28-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO